



Il ruolo della polizia locale nel contenimento dell'emergenza epidemiologica

David Ferrante^a

(a) Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, mail davidferrante@email.it.

To cite this article: Ferrante, D. (2020), Il ruolo della polizia locale nel contenimento dell'emergenza epidemiologica, *Fuori Luogo. Rivista di Sociologia del Territorio, Turismo, Tecnologia*. volume 7 – numero 1/2020. Pp 37 - 39.

DOI: 10.6092/2723-9608/7045

To link to this article: <https://doi.org/10.6092/2723-9608/7045>



Submission date: 3 July 2020.
Revised: 2 September 2020.
Published: 23 September 2020.

ABSTRACT

The Role of the Local Police in Containing the Epidemiological Emergency

We propose an analysis of the role of local police in ensuring the implementation of containment and contrasting measures for the Covid-19 health emergency. Emphasizing how the exclusion from the list of police forces contained in Law 1 April 1981, n. 121, "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", continue to involve operational uncertainties and require continuous regulatory clarifications, even in situations of maximum urgency such as the pandemiological one.

KEYWORDS

Local Police,
Coronavirus,
Lockdown,
Restrictions,
Social Distancing
Measures

Full Terms & Conditions of access and use can be found at <http://www.serena.unina.it/index.php/fuoriluogo/about>



Submit your article to this journal
<http://www.serena.unina.it/index.php/fuoriluogo/about/submissions>



REDAZIONE@FUORILUOGO.INFO




+39 081 2535883



FUORILUOGO



RIVISTA FUORI LUOGO



Fuori Luogo

Rivista di Sociologia del Territorio,
Turismo, Tecnologia

Anno IV - Volume 7 - Numero 1 - Settembre 2020

FedOA - Federico II University Press

ISSN (on line) 2723-9608 - ISSN (print) 2532-750X

SOMMARIO

Rischio globale e distanziamento sociale durante gli eventi pandemici da Covid-19
Anna Maria Zaccaria, Sara Zizzari

Epidemics and Pandemics: What Lessons from History?
Philippe Clairay

Vulnerabilità e sociologia dell'incertezza
Fiammetta Fanizza

Emergency (Im)Mobilities. Insights from the Covid-19 Pandemic in Italy
Luca Daconto, Simone Caiello, Matteo Colleoni

Il ruolo della Polizia locale nel contenimento dell'emergenza pandemica
David Ferrante

Affrontare la Pandemia Covid-19: cronache dai pascoli
Domenica Farinella, Giulia Simula

Dreaming of Remoteness, Coping with Emptiness in Post-Lockdown (Under)Tourism Scenarios for the Inner Areas of Southern Italy: A Fieldwork Based Reflection
Emilio Cocco, Anna Farrell Mines, Rita Salvatore

Sostenere il turismo: come il Covid-19 influenzerà il viaggio nel futuro
Fabio Corbisiero

Le strategie delle DMO regionali al tempo di Covid-19
Marcella De Filippo, Angelo Bencivenga, Delio Colangelo, Angela Pepe

Fake news ai tempi del Covid-19. L'uso del fact checking per contrastare l'epidemia della disinformazione
Antonio Russo

Media Habits and Covid-19. Using Audio-Diaries Technique to Explore "Official" Information Consumption
Veronica Moretti, Anwesha Chakraborty

From a Biological Entity to a Social Monster.
A Semiotic Construction of the Coronavirus During the Covid-19 Pandemic
Sebastián Moreno Barreneche

Sezione Fuori Luogo

Nuove tecnologie e mobilità turistica
Antonella Perri, Tullio Romita

Letture a 3 T

"Local society matters. La società diffusa negli studi di Gian-Luigi Bulsei"
Enrico Ercole

Incontro Fuori Luogo

Intervista a Derrick de Kerckhove
Rosanna Marino

FUORI LUOGO

Anno IV - Volume 7 - Numero 1
Settembre 2020 – Semestrale

Sommario

9. Rischio globale e distanziamento sociale durante gli eventi pandemici da Covid-19

Anna Maria Zaccaria, Sara Zizzari

13. Epidemics and Pandemics: What Lessons from History?

Philippe Clairay

19. Vulnerabilità e sociologia dell'incertezza

Fiammetta Fanizza

27. Emergency (Im)Mobilities. Insights from the Covid-19 Pandemic in Italy

Luca Daconto, Simone Caiello, Matteo Colleoni

37. Il ruolo della Polizia locale nel contenimento dell'emergenza pandemica

David Ferrante

41. Affrontare la Pandemia Covid-19: cronache dai pascoli

Domenica Farinella, Giulia Simula

53. Dreaming of Remoteness, Coping with Emptiness in Post-Lockdown (Under)Tourism Scenarios for the Inner Areas of Southern Italy: A Fieldwork Based Reflection

Emilio Cocco, Anna Farrell Mines, Rita Salvatore

69. Sostenere il turismo: come il Covid-19 influenzerà il viaggio nel futuro

Fabio Corbisiero

81. Le strategie delle DMO regionali al tempo di Covid-19

Marcella De Filippo, Angelo Bencivenga, Delio Colangelo, Angela Pepe

89. Fake news ai tempi del Covid-19. L'uso del fact checking per contrastare l'epidemia della disinformazione

Antonio Russo

97. Media Habits and Covid-19. Using Audio-Diaries Technique to Explore "Official" Information Consumption

Veronica Moretti, Anwasha Chakraborty

105. From a Biological Entity to a Social Monster.

A Semiotic Construction of the Coronavirus During the Covid-19 Pandemic

Sebastián Moreno Barreneche

Sezione Fuori Luogo

117. Nuove tecnologie e mobilità turistica

Antonella Perri, Tullio Romita

Lecture a 3 T

125. Local society matters. La società diffusa negli studi di Gian-Luigi Bulsei

Enrico Ercole

Incontro Fuori Luogo.

129. Intervista a Derrick de Kerckhove

Rosanna Marino

DIRETTORE

Fabio Corbisiero (Università degli Studi di Napoli Federico II)

✉ direttore@fuoriluogo.info

CAPOREDATTORE

Carmine Urciuoli

✉ caporedattore@fuoriluogo.info

COMITATO SCIENTIFICO

Fabio Amato (Università degli Studi di Napoli L'Orientale), Enrica Amato (Università degli Studi di Napoli Federico II), Francesco Antonelli (Università degli Studi Roma Tre), Adam Erik Arvidsson (Università degli Studi di Napoli Federico II), Elisabetta Bellotti (University of Manchester), Erika Bernacchi (Università degli Studi di Firenze), Kath Browne (UCD - University College Dublin), Amalia Caputo (Università degli Studi di Napoli Federico II), Gilda Catalano (Università della Calabria), Matteo Colleoni (Università degli Studi di Milano Bicocca), Linda De Feo (Università degli Studi di Napoli Federico II), Abdelhadi El Halhouli (Université Sultan Moulay Slimane – Beni Mellal – Maroc), Domenica Farinella (Università degli Studi di Messina), Monica Gilli (Università degli Studi di Torino), Mariano Longo (Università del Salento), Mara Maretti (Università degli Studi di Chieti Gabriele d'Annunzio), Giuseppe Masullo (Università degli Studi di Salerno), Pietro Maturi (Università degli Studi di Napoli Federico II), Antonio Maturò (Università di Bologna Alma Mater Studiorum), Khalid Mouna (Université Moulay Ismail – Mèknes - Maroc), Pierluigi Musarò (Università di Bologna Alma Mater Studiorum), Katherine O'Donnell (UCD - University College of Dublin), Giustina Orientale Caputo (Università degli Studi di Napoli Federico II), Gaia Peruzzi (Università degli Studi di Roma La Sapienza), Jason Pine (State University of New York), José Ignacio Pichardo Galán (Universidad Complutense de Madrid), Cirus Rinaldi (Università degli Studi di Palermo), Tullio Romita (Università della Calabria), Emanuele Rossi (Università degli Studi Roma Tre), Elisabetta Ruspini (Università degli Studi di Milano Bicocca), Sarah Siciliano (Università del Salento), Annamaria Vitale (Università della Calabria), Anna Maria Zaccaria (Università degli Studi di Napoli Federico II).

COMITATO DI REDAZIONE

Carmine Urciuoli (Università degli Studi di Napoli Federico II), Salvatore Monaco (Libera Università di Bolzano - Freie Universität Bozen), Santina Musolino (Università degli Studi Roma Tre).

✉ redazione@fuoriluogo.info

tel. +39-081-2535883

English text editor: Pietro Maturi

Impaginazione a cura di Michele Brunaccini

EDITORE



FedOA - Federico II University Press

Centro di Ateneo per le Biblioteche "Roberto Pettorino"

Università degli Studi di Napoli Federico II

Responsabilità editoriale

Fedoa adotta e promuove specifiche linee guida in tema di responsabilità editoriale, e segue le COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 59 del 20 dicembre 2016

Direttore responsabile: Carmine Urciuoli

ISSN 2723-9608 (pubblicazione on line)

ISSN 2532-750X (pubblicazione cartacea)

Articles

In evaluating the proposed works, the journal follows a peer review procedure. The articles are proposed for evaluation by two anonymous referees, once removed any element that could identify the author.

Propose an article. The journal uses a submission system (open journal) to manage new proposals on the site.

<http://www.serena.unina.it/index.php/fuoriluogo>

Rights and permissions. For each contribution accepted for publication on "Fuori Luogo", the authors must return to the editorial staff a letter of authorization, completed and signed. Failure to return the letter affects the publication of the article.

The policies on the reuse of articles can be consulted on <http://www.serena.unina.it/index.php/fuoriluogo>

Fuori Luogo is one of the open access journals published under the SHARE Interuniversity Convention.

Fuori Luogo is included in the ANVUR list of Area 14 scientific journals.

Fuori Luogo joins the Coordinamento Riviste Italiane di Sociologia (CRIS)

Fuori Luogo is included in the LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) network of the Public Knowledge Project (PKP PLN)

The contents are published under a Creative Commons 4.0 license.

Il ruolo della Polizia locale nel contenimento dell'emergenza pandemica¹

David Ferrante²

1. Il ruolo della Polizia locale nel contenimento dell'emergenza pandemica

Successivamente al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, che dava inizio alla lunga serrata che ha bloccato quasi tutte le attività economiche e sociali del Paese, il Ministero dell'Interno, in data 07.03.2020, ha emanato una circolare con la quale sono state date le prime indicazioni operative in attuazione del Decreto. Alle polizie locali veniva chiesto di adoperarsi per evitare gli assembramenti: «interessare i Signori Sindaci affinché sensibilizzino i Comandanti della Polizia Locale in ordine alla necessità che vengano adottate le iniziative di vigilanza, prevenzione e controllo ritenute più idonee per prevenire tali assembramenti» (DPCM, 4 marzo 2020).

In una successiva circolare, quella del 16.03.2020, veniva definito e regolamentato il "Trattamento economico personale Forze di Polizia. Compenso per lavoro straordinario - Indennità Ordine Pubblico" per i soli "servizi operativi esterni su strada" finalizzati all'osservanza delle particolari prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da nuovo coronavirus Covid-19; attività di controllo oggetto di apposite pianificazioni adottate con direttive dei Prefetti. Trattamento economico riconosciuto anche alla Polizia locale, sia l'indennità di ordine pubblico che gli straordinari remunerati direttamente dal Ministero: «Per quanto concerne l'eventuale concorso delle Polizie locali, si fa presente che al personale appartenente alle predette, sarà riconosciuta - per la tipologia di servizi oggetto di questa circolare, unicamente ed eccezionalmente - l'indennità di Ordine Pubblico. (...) Giova, infine, richiamare l'attenzione sull'articolo 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha previsto l'istituzione, presso questo Ministero, di un fondo finalizzato a contribuire, fra l'altro, proprio all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale delle polizie locali direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti, anche di derivazione statale, di contenimento del fenomeno epidemico.» (Circolare Ministero dell'Interno, 16.03.2020)

Già da queste prime fasi si palesano perplessità operative. Si potrebbe porre il quesito, infatti, se sia di competenza della Polizia locale il contrasto degli assembramenti non essendo annoverata tra le forze di polizia, avendo funzioni di pubblica sicurezza solo di ausilio e tutele inferiori a quelle riconosciute alle polizie nazionali, ancorché, nella circostanza le venga accordata l'indennità di ordine pubblico "unicamente ed eccezionalmente" per "eventuale concorso" con le Forze di polizia. Successivamente, in data 18.03.2020, la Circolare del Ministero della Salute fornisce informazioni, precauzioni e indicazioni operative sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. Nella circolare le polizie locali vengono classificate, in linea generale, come semplici cittadini, senza nessuna considerazione della tipologia di lavoro svolta da queste nella quotidianità e delle funzioni attribuitele, o ribadite, solo pochi giorni prima, per il contenimento dell'emergenza sanitaria, funzioni simili a quelle degli altri organi di polizia. Ma il Ministero della salute ha ritenuto che i poliziotti locali corressero rischi non superiori a quelli di un semplice cittadino. Così si legge nella Circolare in questione: «Il rischio di contagio per gli operatori di polizia locale e per il personale amministrativo deve essere valutato dal datore di lavoro in collaborazione col medico competente, tuttavia, in linea generale, può essere assimilato a quello della popolazione generale, richiedendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Qualora, durante l'esercizio della propria attività, non possa essere garantita una distanza interpersonale di almeno un metro, il personale dovrà essere munito di mascherina chirurgica.» (Circolare del Ministero della Salute, 18.03.2020)

Affermazione che non poteva non suscitare qualche disappunto all'interno di una categoria di lavoratori alla quale viene richiesto di garantire sicurezza pubblica ma alla quale viene riconosciuta una tutela sanitaria e di sicurezza sul luogo di lavoro pari a quella di un semplice cittadino, senza neanche le garanzie dovute a un semplice lavoratore a contatto con il pubblico. Ed è comprensibile che sia stato posto l'interrogativo se dovessero sentirsi "poliziotti" o esclusivamente "cittadini". Con la Circolare del gabinetto del Ministro dell'Interno del 29.03.2020, si chiarisce ciò che doveva essere già chiaro e assodato in quanto già stabilito dalle leggi citate nel testo della stessa circolare ma anche da tante altre, e cioè la «...possibilità, da parte del personale dei Corpi delle polizie municipali, di svolgere, al pari degli appartenenti alle Forze di polizia, atti di accertamento e di contestazione delle violazioni alle misure disposte dallo Stato con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (...) In proposito, con particolare riferimento all'impiego del personale delle polizie locali, vanno necessariamente tenuti in considerazione gli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, in base ai quali, come noto, gli addetti al servizio di Polizia municipale, cui il Prefetto può conferire la qualifica di agente di pubblica sicurezza (qualifica solitamente attribuita a tutti i poliziotti locali, dopo l'accertamento del possesso dei requisiti necessari, *n.d.r.*), collaborano, nel territorio di loro competenza, con le Forze di polizia dello Stato a garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica (...) Il coinvolgimento dei Corpi delle polizie municipali è, altresì, consequenziale a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 13 della menzionata legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui all'atto dell'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, fra i quali, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, è ricompreso anche il personale delle polizie locali...» (Circolare del gabinetto Mini-

¹ Received: 3 July 2020. Revised: 2 September 2020. Accepted: 23 September 2020.

² Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara. (davidferrante@email.it)

stro dell'Interno, 29.03.2020) Dopo aver sintetizzato con quest'ultima circolare le funzioni e i compiti della Polizia locale, stabilite da normative degli anni Ottanta che ribadivano leggi ben più antiche, e riconoscendole pari dignità delle altre Forze di polizia, necessitava un migliore e più realistico protocollo sull'utilizzo dei DPI da parte della Polizia locale. Con la Circolare Ministero della Salute del 01.04.2020 si riconosce alle polizie locali una tutela pari a quella delle Forze di polizia, ma solo nello svolgimento delle stesse funzioni "delle Forze dell'ordine". Ponendo ulteriori questioni interpretative e cioè se la Polizia locale non sia neanche forza dell'ordine, oltre a non essere forza di polizia, e quale ruolo abbia fuori dalle operazioni anti-Covid. In questa Circolare si legge: «Il rischio di contagio per gli operatori di Polizia locale deve essere valutato dal datore di lavoro in collaborazione col medico competente. Ferme restando le indicazioni fornite con la circolare n. 9335 del 18 marzo, qualora gli operatori di Polizia locale, nell'ambito dell'emergenza Covid-19, svolgano le stesse funzioni delle Forze dell'ordine, tale circostanza dovrà essere considerata nell'ambito di valutazione del rischio, e dovranno essere applicate misure di prevenzione e protezione analoghe a quelle disposte per le Forze dell'ordine (...) Le Forze dell'ordine impegnate a garantire le misure di quarantena dei casi con Covid-19 devono utilizzare idonei DPI adeguati alla tipologia di intervento...» (Circolare Ministero della Salute, 01.04.2020)

Quindi, anche in un momento di emergenza senza eguali, si è riproposta un'antica schizofrenia normativa che sminuisce l'autorità e la percezione del sé di una categoria di lavoratori alla quale viene chiesto di fare i poliziotti ma assunti con lo stesso contratto di un generico impiegato comunale. Un'anomalia legislativa che si mantiene da decenni e che sembra non voler trovare soluzioni, fornendo un servizio che stenta a produrre percezione di sicurezza e caricando, invece, di tanta insicurezza operativa i poliziotti locali, ma anche i cittadini che non riescono ad avere una definizione chiara e concreta del ruolo di quelle persone in divisa che incontrano quotidianamente per le strade delle loro città.

2. Una polizia in cerca di legge

Tutta questa incertezza sul ruolo della Polizia locale scaturisce da una normativa poco chiara e spesso contrastante alla quale si tarda a dare una soluzione. Le polizie locali non sono annoverate dalla Legge 1 aprile 1981, n. 121 tra le forze di polizia. Il *Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*, infatti, individua come forze di polizia, adatte alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in primis la Polizia di Stato e, a seguire, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze, l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, e il Corpo della guardia di finanza, la Polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato (L. 121/81, art.16).

L'operatore di Polizia locale può svolgere le proprie funzioni di tutore dell'ordine solo nel territorio del comune in cui è assunto e limitatamente alle ore nelle quali presta servizio. Poco male se non gli fossero attribuite di fatto e per legge tutte le mansioni delle altre Forze dell'ordine.

La Costituzione riserva allo Stato la legislazione esclusiva sull'ordine pubblico e la sicurezza e attribuisce alle Regioni la competenza sulla «polizia amministrativa locale» (Costituzione Italiana, art. 117, c. 2, lett. h). Ciò farebbe pensare a una Polizia locale esclusivamente con funzioni di polizia amministrativa locale, seppur una definizione non di semplice interpretazione, ma così non è. La Polizia locale, formalmente, ha compiti e funzioni di polizia urbana, polizia rurale, polizia edilizia, polizia sanitaria, polizia veterinaria, polizia ambientale, polizia demaniale, polizia commerciale, polizia annonaria, polizia metrica, polizia mortuaria e polizia tributaria. La polizia urbana comprende le attività dirette ad assicurare un ordinato e pacifico svolgimento della vita sociale e delle attività all'interno del centro urbano (rispetto del decoro degli edifici); la polizia rurale comprende le attività di vigilanza sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti relativi alle attività di coltivazione e allevamento; la polizia edilizia vigila sul rispetto di tutte le prescrizioni di legge, dei regolamenti, della normativa urbanistica comunale relativa alle costruzioni, manutenzioni e conservazione degli edifici e sulla conformità delle costruzioni alle specifiche prescrizioni comunali (concessione, licenza, autorizzazioni); la polizia sanitaria e veterinaria vigila sulla esatta osservanza di tutte le misure igienico sanitarie allo scopo di evitare pregiudizi alla salute dell'uomo e il diffondersi di malattie degli animali; la polizia ambientale controlla il rispetto delle normative nazionali e locali che tutelano l'ambiente; la polizia commerciale e annonaria comprende tutte le attività di vigilanza e di controllo sull'esercizio del commercio, in particolare dei beni di prima necessità (carne, latte, vini, etc.), svolge un'attività di prevenzione e repressione degli abusi a danno dei consumatori, anche attraverso il controllo dell'osservanza da parte degli operatori commerciali delle disposizioni in materia igienico sanitaria degli esercizi e in materia di prezzi; la polizia metrica vigila sul rispetto della fede pubblica verificando e controllando l'uniformità e la precisione degli strumenti usati per misurare e pesare; la polizia mortuaria ha il compito di vigilare sui cimiteri, sul trasporto e sulla tumulazione delle salme e di accertare lo stato di morte; la polizia tributaria si occupa dell'accertamento e della riscossione dei tributi propri dell'ente locale. Inoltre, gli operatori delle polizie locali, hanno anche funzioni di polizia giudiziaria «nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie funzioni» (L.65/1986, art. 5, c.1) e solo «quando sono in servizio» (Codice di Procedura Penale, art. 57, c.2, lett. b), si occupano, cioè, di accertare e reprimere i reati, della ricerca e dell'assicurazione dei reati. La Polizia locale è anche polizia stradale «nell'ambito del territorio di competenza» (Nuovo Codice della Strada, art. 12, c.1, lett. e), compito oramai quasi esclusivo nelle grandi città. I vigili hanno anche «funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza» (L.65/1986, art. 5, c.1, lett. c) ovvero si occupano della prevenzione, che si sostanzia nell'attuazione delle leggi dirette alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, ma solo su richiesta degli organi statali e in supporto alla Polizia di Stato. A questo si aggiungano le recenti disposizioni normative che attribuiscono alle polizie locali un ruolo cardine nel controllo della sicurezza urbana (Decreto del Ministro degli Interni datato 5 agosto 2008, Decreto Legge 20.02.2017, n.14, Legge 18 aprile 2017, n. 48); sono chiamati, cioè, a prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano. Tale incoerenza legislativa condiziona pesantemente l'attività lavorativa sia in senso operativo che personale. Ad esempio, i limiti di territorio e di tempo non permettono certamente la piena operatività dei vigili

come poliziotti e la minore tutela e i minori diritti influiscono sulle motivazioni personali e di gruppo, oltre che in modo concreto e pratico sull'attività lavorativa.

Quanto detto si ritrova anche nella sicurezza sui posti di lavoro. Nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *Testo unico salute e sicurezza sul lavoro*, si sancisce, al comma 2 dell'articolo 3, che «le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco...», ovvero, per le Forze di polizia e per altre categorie di lavoratori, si deve tener conto della tipologia dei compiti svolti. Ma non per la Polizia locale. Riconoscendo le particolari esigenze connesse al lavoro delle Forze di polizia, non vengono considerate le polizie locali che restano lavoratori generici in quanto, come più volte sottolineato, non annoverate giuridicamente tra i corpi di polizia e, per questo, tutelate alla stessa maniera di «tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.», come dall'art.3, c.1.

Semplici dipendenti comunali costretti a svolgere compiti da poliziotti senza che gliene venga dato pieno e totale riconoscimento. Una situazione ibrida che quotidianamente crea problematiche operative e umane agli operatori delle polizie locali. Una situazione che ha creato non poche anomalie anche nelle prime fasi dell'emergenza pandemica nella quale non sarebbero dovuti sussistere dubbi anche sui compiti dei tutori dell'ordine.

3. In conclusione

Anche l'esperienza Covid-19 ha posto l'accento sulla necessità di una riforma della Polizia locale che ne chiarisca inequivocabilmente il ruolo e le funzioni. Una riforma necessaria già non molto tempo dopo l'emanazione della Legge 7 marzo 1986, n. 65, *Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale*, una legge che si vede rimaneggiata e discussa ogni anno ma sempre senza esito.

Se si vuole i vigili semplicemente come ausiliari del traffico si legiferi in tale direzione e non le si chieda loro di intervenire su ogni materia. Se viceversa la Polizia locale una forza di polizia deve essere, lo si dica chiaramente, ad esempio inserendola nella L. 121/81 e gli si permetta di esserlo appieno senza limitazioni territoriali e orarie, le venga riconosciuto un porto d'armi come per le altre Forze di polizia e non un porto d'armi a metà con la specificazione "per difesa personale" e limitatamente al comune dove si presta servizio. Si preveda l'assunzione con un contratto diverso da quello dei dipendenti del comune, che ben altro lavoro svolgono; meglio ancora se si optasse per un contratto di diritto pubblico. La si formi e venga fornita di strutture e mezzi idonei ai compiti per i quali viene chiamata a intervenire. Se questo non lo si vuole fare allora si limitino e definiscano chiaramente le mansioni e i compiti ma certamente non si può lasciarla nel limbo dell'essere o non essere polizia, di dover o non dover svolgere delle mansioni alla convenienza.

Questa anomalia legislativa si ripercuote anche sul benessere e sulla sicurezza sul lavoro. Infatti oltre al malessere causato dalle incertezze normative che attanagliano ogni poliziotto locale per non sentirsi pienamente tutelato e per l'incertezza del proprio ruolo, vi è disparità anche nelle garanzie di legge previste per la sicurezza sui posti di lavoro. Necessita che la Polizia locale abbia una definizione normativa ben chiara che nello stabilire i compiti e le funzioni non dimentichi le tutele e le garanzie e i rapporti con le altre Forze dell'ordine.

Riferimenti normativi

Art. 117, Costituzione Italiana
Art. 57, Codice di Procedura Penale
Art. 12, Nuovo Codice della Strada
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri, 10 aprile 2020
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri, 1 aprile 2020
Circolare gabinetto Ministro dell'Interno, 29.03.2020
Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19
Circolare Ministero delle Salute, 18.03.2020
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
Circolare Ministero dell'Interno, 16.03.2020
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri, 9 marzo 2020
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020
Circolare Ministero dell'Interno, 07.03.2020
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri, 4 marzo 2020
Decreto Legge, 23 febbraio 2020, n. 6
Legge 18 aprile 2017, n. 48
Decreto Legge 20.02.2017, n.14
Decreto Ministro degli Interni, 5 agosto 2008
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Legge 7 marzo 1986, n. 65
Legge 24 novembre 1981, n. 689
Legge 1 aprile 1981, n. 121